

Il Segretario Generale

Roma, 15 maggio 2020
Prot. n. 787807/AS

AGLI ASSOCIATI

LORO SEDI

Alla cortese attenzione di:

- Responsabile Area Legale
- Responsabile *Compliance*
- Responsabile Ufficio Reclami

Corte di Giustizia UE, sentenza 11 settembre 2019, Causa C-383/18

Arbitro Bancario Finanziario - Collegio di coordinamento, dec. n. 26525/19 - Collegio di Roma, dec. n. 6971/20 e n. 7939/20 - Recepimento dei principi sanciti dal Collegio di coordinamento

Finanziamenti dietro cessione del quinto dello stipendio - Estinzione anticipata - Criteri di riduzione degli oneri commissionali - Criterio contrattuale - Ammissibilità - Costi *up front* - Compenso per l'attività di intermediazione creditizia - Rimborsabilità secondo il criterio del costo ammortizzato - Costi *recurring* - Rimborsabilità secondo il criterio *pro rata temporis*

Massima ⁽¹⁾ – *“Ai sensi dell’art. 125 sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front (ivi compreso il compenso per l’attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).*

Sia per quanto riguarda i costi recurring, che per quelli up-front, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un’apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.

In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi up-front devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi recurring devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (pro rata temporis)”.

Nota di redazione. A seguito della decisione del Collegio di coordinamento, n. 26525/19, il **Collegio di Roma**, diversamente dagli altri collegi territoriali, ha fatto inizialmente applicazione del **criterio di competenza economica (cd. pro rata temporis)** tanto per i costi contrattualmente qualificati come **recurring**,

¹ Massima tratta dalla decisione n. 6971/20.

quanto per quelli up front. Relativamente a questi ultimi, in particolare, il Collegio di Roma ha precisato che, qualora sussista un oggettivo riscontro probatorio del pagamento da parte dell'intermediario di un costo indicato nel contratto come up front (spese vive di istruttoria, compenso per l'attività di intermediazione nel credito), il suo importo non va assoggettato alla riduzione del costo totale del credito, disposta dall'art. 125 *sexies*, comma 1, TUB (cfr., *ex multis*, dec. nn. **2052/20, 2055/20, 2782/20, 3365/20, 3390/20, 3447/20**).

Nella riunione del 26 marzo 2020, preso atto dell'adeguamento degli altri collegi territoriali ai principi sanciti dal Collegio di coordinamento (cfr.: lettera-circolare n. 747809/AS del 30 dicembre 2019; lettera-circolare n. 763289/AS del 27 febbraio 2020), il Collegio di Roma ha ritenuto di rivedere la propria posizione, adottando i medesimi criteri sanciti dal Collegio di coordinamento, allo scopo di salvaguardare l'uniformità degli orientamenti ABF in materia (dec. n. **6971/20**, nonché n. **7939/20**).

* * *

Si fa seguito alla lettera-circolare di questa Associazione n. 747809/AS del 30 dicembre 2019, avente ad oggetto la decisione del **Collegio di coordinamento n. 26525 del 17 dicembre 2019**, e alla lettera-circolare n. 763289/AS del 27 febbraio 2020, avente ad oggetto i primi orientamenti dei collegi territoriali successivi alla citata decisione, per segnalare agli Associati che, nella riunione del 26 marzo 2020, il **Collegio di Roma**, "per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF", ha deciso di adottare i medesimi criteri sanciti dal Collegio di coordinamento ed applicati dagli altri collegi territoriali nelle relative decisioni.

* * *

1. Il Collegio di Roma e i principi sanciti dal Collegio di coordinamento, dec. n. 26525/19

Il Collegio di Roma, con decisione n. **6971/20 del 16 aprile 2020**, chiamato a pronunciarsi su un ricorso diretto alla restituzione degli oneri commissionali e assicurativi a seguito di estinzione anticipata di un finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio, ai sensi dell'art. 125 *sexies* TUB², è tornato sulla nota questione del criterio da applicare alla restituzione dei costi *up front*.

In tema di criteri di riduzione, il Collegio riconosce, innanzitutto, il principio stabilito dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525/19³, secondo cui resta ferma la facoltà delle parti

² Art. 125 *sexies*, comma 1, TUB: "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

³ Per il Collegio di coordinamento (cfr. la citata decisione n. 26525/19):

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*.

Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

La ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda.

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi *recurring*.

di declinare in modo differenziato **il criterio di rimborso dei costi up front rispetto a quelli recurring**, sempre che il criterio prescelto sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda ad un principio di (relativa) proporzionalità; in mancanza di diversa previsione pattizia, il criterio applicabile alla riduzione dei costi istantanei deve essere determinato in via integrativa dal collegio decidente secondo equità.

Il Collegio di Roma, preso atto che gli altri collegi territoriali, nelle decisioni assunte, hanno applicato il **criterio del costo ammortizzato** quale criterio di riduzione dei **costi up front** ritenuto preferibile dal Collegio di coordinamento, a partire dalla riunione del 26 marzo 2020, ha deciso di adottare il medesimo criterio “*per salvaguardare l’uniformità delle decisioni prese dall’ABF*”.

Per le medesime esigenze di uniformità, il suddetto Collegio territoriale ha deciso, altresì, di applicare tale criterio di riduzione anche al compenso previsto per **l’attività di intermediazione nel credito**, quale costo *up front*, sebbene l’intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) per comprovare l’effettivo sostenimento dell’onere verso un mediatore creditizio, un agente, ovvero un intermediario ex art. 106 TUB⁴.

Per quanto concerne, invece, le **imposte** e le **tasse**, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell’intermediario, il Collegio ribadisce che il loro importo non è rimborsabile, anche in analogia a quanto previsto nell’ultimo periodo dell’art. 125 *ter*, comma 2, TUB⁵.

Relativamente ai **costi recurring**, considerato che secondo il Collegio di coordinamento non sussiste «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi» e che secondo i collegi territoriali, anche dopo la sentenza *Lexitor*, devono ritenersi valide le clausole contrattuali che, disapplicando il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*), prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*, il Collegio di Roma ha deciso di adottare il medesimo principio di diritto.

Nel fare applicazione del nuovo orientamento, il Collegio di Roma, con decisione n. **7939/20**, ha altresì affermato, in merito alle **spese di assistenza professionale**, che la relativa domanda di rimborso non può essere accolta “*quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di cqs, il ricorso possa essere proposto sulla base*

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

⁴ In senso contrario, *ex multis*, Collegio di Roma, decisioni nn. 2782/20, 3365/20, 3390/20, 3447/20.

⁵ Art. 125 *ter*, comma 2, TUB: “Il consumatore che recede: a) ne dà comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione secondo le modalità prescelte nel contratto tra quelle previste dall’articolo 64, comma 2, del Codice del consumo; b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall’inizio della comunicazione prevista dalla lettera a), restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione”.

di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario".

2. Conclusioni

Sulla base di queste premesse, il Collegio di Roma ha enunciato le seguenti massime:

- *Ai sensi dell'art. 125 sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse);*
- *sia per quanto riguarda i costi recurring, che per quelli up-front, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda ad un principio di (relativa) proporzionalità;*
- *in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi up-front devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi recurring devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (pro rata temporis).*

* * *

Nel confermare la disponibilità di questa Associazione ad esaminare eventuali richieste di chiarimento, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Giuseppe Tiracorrendo)



Allegati:

- *Collegio di Roma, decisione n. 6971/20*
- *Collegio di Roma, decisione n. 7939/20*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRECO FERNANDO

Seduta del 26/03/2020

FATTO

Parte ricorrente ha rappresentato di aver stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento in data 05.06.2014 con cessione del quinto, da rimborsare in n. 72 rate mensili, estinto anticipatamente in data 01.02.2017 in corrispondenza della rata n. 29. Con ricorso, preceduto da reclamo in data 05.09.2019, parte ricorrente – contestando i conteggi estintivi effettuati dall'intermediario – chiede il rimborso dell'importo complessivo, decurtato di euro 74,39 già riconosciuti, di euro 1.080,49. L'intermediario chiede in via principale il rigetto del ricorso, tenuto conto di quanto già rimborsato dalla convenuta, pari ad € 74,39 ed in via subordinata, chiede, nel caso in cui fosse tenuto a versare ulteriori somme, di circoscrivere l'importo dovuto a quanto già offerto e rifiutato dal cliente, pari ad € 161,35. In via ulteriormente subordinata, chiede di decurtare dall'importo dovuto quanto già riconosciuto al ricorrente a titolo di commissioni, pari ad € 74,39.

Il Collegio osserva come la controversia verta sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni e degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

DIRITTO

1. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».
2. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.
3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, resta fermo il principio del ne bis in idem per quanto riguarda i ricorsi che siano stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili.
4. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, l'inammissibilità di cui si è detto sub 3. deve essere dichiarata anche quando nel primo ricorso il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi recurring, stante il principio secondo cui la decisione copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile.
5. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, il principio secondo cui la domanda non è frazionabile preclude che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi recurring, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi up-front.
6. Il principio del contraddittorio tra le parti e della speditezza del procedimento innanzi a questo Arbitro impongono di pervenire a un'analoga conclusione a proposito dell'eventualità in cui il cliente che abbia proposto un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro ne chieda l'integrazione, domandando, in particolare, il rimborso dei costi up-front. A tale proposito, va considerato che, secondo quanto stabilito dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Sezione VI, § 1), l'intermediario deve trasmettere le proprie controdeduzioni (unitamente a tutta la documentazione utile) entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Un'eventuale integrazione del ricorso già proposto priverebbe tuttavia l'intermediario della possibilità di esporre le proprie ragioni nel rispetto di tale termine, compromettendo così il contraddittorio tra le parti; d'altro canto, un'eventuale proroga di tale termine non solo non è prevista dalle Disposizioni che sono state sopra richiamate, ma si porrebbe in contrasto con l'esigenza di garantire che la procedura innanzi a questo Arbitro sia spedita e il suo esito sia comunicato al consumatore entro il termine stabilito dall'art. 8, lett. e), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (Sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE). Per altro verso, il cliente che integri la domanda proposta in un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro non può essere trattato più favorevolmente del cliente che, trovandosi nella stessa situazione, proponga un nuovo ricorso (v. supra, n. 6); in caso contrario, si verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i due casi, risultando altresì aggirato (se non violato direttamente) il principio secondo cui la domanda non è frazionabile.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PREMESSO inoltre che:

7. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi up-front, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

8. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi up-front devono essere ridotti sulla base di una «integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».

9. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».

10. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi up-front ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

PREMESSO inoltre che:

11. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo up-front, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

12. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, 2° comma, t.u.b.

PREMESSO altresì che:

13. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi recurring, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

14. A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi recurring. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

-Ai sensi dell'art. 125 sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front (ivi



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).

-Sia per quanto riguarda i costi recurring, che per quelli up-front, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.

-In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi up-front devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi recurring devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (pro rata temporis)

Alla luce di quanto sopra, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:

durata del finanziamento	▶	72
rate scadute	▶	29
rate residue		43

TAN	▶	8,35%
-----	---	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	59,72%
- in proporzione alla quota	38,32%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni attivazione (recurring)	€ 337,72	€ 201,69	€ 129,43			€ 201,69
<input type="radio"/>	commissioni gestione (recurring)	€ 124,56	€ 74,39	€ 47,74		€ 74,39	€ 0,00
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 350,00	€ 209,03	€ 134,14			€ 134,14
<input type="radio"/>	commissioni intermediazione (up front)	€ 1.121,47	€ 669,77	€ 429,80			€ 429,80
<input checked="" type="radio"/>	oneri assicurativi (recurring)		€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 765,63
interessi legali						si	

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 765,63 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

firma 1



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ROBERTO COEN

Seduta del 02/04/2020

FATTO

In data 26/11/2012, parte ricorrente stipulava con l'intermediario un contratto di finanziamento assistito da polizza assicurativa, per l'importo complessivo lordo di € 37.800,00, rimborsabile, con cessione del quinto dello stipendio, in 120 rate, pari ad € 315,00 ciascuna.

Il finanziamento veniva anticipatamente estinto nel mese di marzo 2017, in corrispondenza della rata n. 49 di ammortamento.

In considerazione dell'esito negativo del reclamo esperito in data 06/11/2019, parte ricorrente si rivolgeva all'A.B.F. in data 13/11/2019 per ottenere il rimborso dell'importo complessivo di € 1.225,21, di cui € 1.565,55 a titolo di commissioni accessorie ed € 266,25 a titolo di spese fisse, detratti € 606,59 già rimborsati, sulla base dell'art. 125 sexies TUB, oltre interessi legali e spese legali.

Si costituiva ritualmente l'intermediario, il quale respingeva le richieste di parte ricorrente eccependo: a) l'avvenuto rimborso delle commissioni di rete distributiva per € 606,59, secondo il "piano annuale di rimborso" allegato al contratto; b) la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, essendo di natura up front e chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

DIRITTO

PREMESSO CHE

1. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».
2. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.
3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, resta fermo il principio del ne bis in idem per quanto riguarda i ricorsi che siano stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili.
4. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, l'inammissibilità di cui si è detto sub 3. deve essere dichiarata anche quando nel primo ricorso il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi recurring, stante il principio secondo cui la decisione copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile.
5. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, il principio secondo cui la domanda non è frazionabile preclude che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi recurring, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi up-front.
6. Il principio del contraddittorio tra le parti e della speditezza del procedimento innanzi a questo Arbitro impongono di pervenire a un'analoga conclusione a proposito dell'eventualità in cui il cliente che abbia proposto un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro ne chieda l'integrazione, domandando, in particolare, il rimborso dei costi up-front. A tale proposito, va considerato che, secondo quanto stabilito dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Sezione VI, § 1), l'intermediario deve trasmettere le proprie controdeduzioni (unitamente a tutta la documentazione utile) entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Un'eventuale integrazione del ricorso già proposto priverebbe tuttavia l'intermediario della possibilità di esporre le proprie ragioni nel rispetto di tale termine, compromettendo così il contraddittorio tra le parti; d'altro canto, un'eventuale proroga di tale termine non solo non è prevista dalle Disposizioni che sono state sopra richiamate, ma si porrebbe in contrasto con l'esigenza di garantire che la procedura innanzi a questo Arbitro sia spedita e il suo esito sia comunicato al consumatore entro il termine stabilito dall'art. 8, lett. e), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (Sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE). Per altro verso, il cliente che integri la domanda proposta in un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro non può essere trattato più favorevolmente del cliente che, trovandosi nella stessa situazione, proponga un nuovo ricorso; in caso contrario, si verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i due casi, risultando altresì aggirato (se non violato direttamente) il principio secondo cui la domanda non è frazionabile.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PREMESSO INOLTRE CHE

7. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi up-front, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

8. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi up-front devono essere ridotti sulla base di una «integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».

9. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».

10. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi up-front ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

PREMESSO INOLTRE CHE

11. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo up-front, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

12. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, 2° comma, t.u.b.

PREMESSO ALTRESI' CHE

13. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi recurring, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

14. A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi recurring. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

-Ai sensi dell'art. 125 sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).

-Sia per quanto riguarda i costi recurring, che per quelli up-front, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.

-In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi up-front devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi recurring devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (pro rata temporis).

- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario. Nel caso di specie poi la domanda non è stata neppure formulata nel reclamo.

- Dunque, alla luce di tutto quanto premesso in fatto e in diritto si deve concludere per l'accoglimento delle richieste della ricorrente secondo quanto riportato nella seguente tabella:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	6,57%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	38,20%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
☉	comm. rete distributiva ...		€ 0,00 ☉	€ 0,00 ☉	☉	€ 606,59	€ 0,00
☉	spese istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 266,25 ☉	€ 171,91 ☉	☉		€ 171,91
☉			€ 0,00 ☉	€ 0,00 ☉	☉		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione					€ 0,00	€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 171,91
interessi legali	si ▼

Il risultato non coincide con quanto richiesto dalla ricorrente poiché ha calcolato secondo il criterio pro rata temporis entrambe le voci richieste, le quali invece devono essere rimborsate secondo il criterio contrattuale (commissione di rete distributiva) e secondo la curva degli interessi (spese di istruttoria).

All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati, consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 171,91 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1